

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2002, n.32/pres.
(L.R.20/2000, art.1, comma 25)

REGOLAMENTO FORESTALE PER LA SALVAGUARDIA E L'UTILIZZO DEI BOSCHI E PER LA TUTELA DEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO IV

TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

(omissis)

Art.11. - Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà privata

1. Sulla proprietà privata, nelle aree non rientranti nei casi previsti dall'articolo 27, i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:

a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi entità o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli interventi di taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'articolo 20;

b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5 ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione di taglio secondo le modalità dell'articolo 12. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla presente lettera.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 ter della legge regionale 20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:

a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;

b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie, entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno provvede il proprietario;

c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.

3. L'attività di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale, consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di taglio.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli nei limiti e secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di taglio e dal presente Regolamento.

5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'Ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

(omissis)

CAPO VIII

NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA, PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI IN

TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE E PER IL MUTAMENTO PERMANENTE DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI VINCOLATI

Art. 30. - Attività che comportano autorizzazione

1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al Regio decreto 326711923 ogni attività soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 52/1991, o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, è subordinata all'autorizzazione forestale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/1982, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico dal decreto legislativo 490/1999 sulla protezione delle bellezze naturali, così come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale 52/1991, Titolo X.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi specificati negli articoli 31 e 32.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla Direzione regionale delle foreste per superfici superiori a cinquemila metri quadri e dall'Ispettorato forestale competente per territorio per superfici inferiori.

Art. 31. Attività che comportano dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da presentarsi al competente Ispettorato forestale, tramite la Stazione forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura ed entità non comportano trasformazioni permanenti dei boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:
 - a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali aventi i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), delle piste secondarie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'articolo 14 comma 5, delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonché delle linee temporanee di teleferica monofune di cui all'articolo 15, comma 5;
 - b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati; ma progressivamente portati a compimento;
 - c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
 - d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento;
 - e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive, di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
 - f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi;
 - g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera f bis), punto 1) della legge regionale 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;
 - h) la realizzazione di condotte sotterranee; con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di cento metri cubi complessivi di movimentazione;

- i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
 - j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera f);
 - k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c);
 - l) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica.
2. L'Ispettorato forestale competente nel termine di trenta giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.
3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, di cui all'articolo 9, che comprendano anche interventi di cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge regionale 20/2000.
4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposte dal comma 1, lettera b), non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente.

Art. 32. – Attività non soggette ad autorizzazione forestale né a dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, né a dichiarazione, i seguenti interventi:

- a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;
- b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
- f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
- g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera f bis), punto 1) della legge regionale 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;
- h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;
- i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;
- j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.

2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione all'Ispettorato forestale competente tramite la Stazione forestale, secondo la procedura dell'articolo 31.